

SCHEMA N..... NP/6170
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Sviluppo Economico
Ricerca, Innovazione ed Energia - Settore

OGGETTO : Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica degli edifici, dei requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi, e dei corsi di formazione per certificatore energetico.

DELIBERAZIONE

N.

447

IN

18/04/2014

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 e ss.mm.ii avente ad oggetto “Norme in materia di energia”, e, in particolare, l'art. 25 , comma 2 , lettera f), il quale dispone che la Regione Liguria disciplini i requisiti professionali e le modalità di accreditamento degli esperti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1601 in data 02.12.2008, avente ad oggetto: “Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e corsi di formazione”, che ha stabilito i requisiti professionali e le modalità per l'iscrizione all'elenco dei professionisti abilitati alla certificazione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1254 in data 21 settembre 2009 avente ad oggetto “Modifiche degli allegati alla D.G.R. 1601/08 – Certificazione energetica degli edifici, elenco dei professionisti e corsi di formazione”, con la quale la Giunta ha provveduto a modificare in parte la deliberazione n. 1601/2008, in particolar modo per quanto riguarda l'accesso all'elenco, la durata dei corsi di formazione, “la verifica finale e i titoli di studio previsti per l'accesso stesso, al fine di favorire la coerenza ed il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 709 del 15 giugno 2012 “ Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n.1254 del 21.09.2009, avente ad oggetto "Modifiche degli allegati alla D.G.R. 1601/08 - Certificazione energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione” con la quale è stato previsto che gli Enti pubblici possano predisporre l' attestato di prestazione energetica dei propri edifici con personale dipendente anche se non

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina Battaglia)

18/04/2014 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

crireqfo

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N..... NP/6170
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Sviluppo Economico
Ricerca, Innovazione ed Energia - Settore

iscritto all'Ordine o Collegio professionale, purché in possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla citata D.G.R. 1254/2009 e solo dopo il superamento dell'esame finale di uno degli specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici di cui all'allegato I lettera C) della citata D.G.R. 1254/09 organizzato dalla Regione o da uno degli enti riconosciuti da Regione stessa;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 avente ad oggetto: "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato D.P.R. 75/2013 il quale:

- al comma 2 lettera b), definisce tecnico abilitato, ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosce come soggetto certificatore, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia di professionista libero od associato;
- al comma 3 precisa che " Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, deve essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze";
- al comma 4 precisa, inoltre, che, in alternativa a quanto disposto al comma 3, Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, debba essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del comma medesimo e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici;

VISTO, inoltre, il comma 5 dell'art. 2 del D.P.R.75/2103, il quale tra l'altro dispone che:

- i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami siano svolti, a livello regionale, direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cristina Battaglia)

Data - IL SEGRETARIO

18/04/2014 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

crireqfo

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- i corsi debbano essere svolti in base ai contenuti minimi definiti in Allegato al D.P.R. 75/2103, e che l'attestato di frequenza con superamento di esame finale debba essere rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi;

VISTO l' art. 3 del D.P.R. 75/2013 il quale prevede che, al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto della sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, debbano dichiarare:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi espressa, tra l'altro, attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare, o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché, rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di renderli rispondenti a quanto previsto dal D.P.R.75/2103, ridefinire i criteri e i requisiti per l'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici, come specificato al punto A del documento allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO altresì necessario, al fine di adeguarsi a quanto previsto dal D.P.R. 75/2013 stabilire:

- che i percorsi formativi possano essere erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della d.G.R. 22 gennaio 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, ed autorizzati dalla regione Liguria allo svolgimento di corsi di formazione per certificatore energetico;
- che gli enti formativi accreditati ai sensi della d.G.R. 22 gennaio 2010 n. 28, per essere autorizzati allo svolgimento dei corsi di formazione per certificatore energetico debbano utilizzare l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.ambienteinliguria.it della Regione Liguria;
- di rivedere i requisiti dei corsi di formazione per certificatore energetico ridefinendone i contenuti e l'articolazione come meglio esplicitato al punto C del documento allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO opportuno prevedere che, per i professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cristina Battaglia)

Data - IL SEGRETARIO

18/04/2014 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

crireqfo

SCHEMA N..... NP/6170
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Sviluppo Economico
Ricerca, Innovazione ed Energia - Settore

competenze attribuite dalla legislazione vigente, l'abilitazione debba essere comprovata da espressa autocertificazione del soggetto interessato, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000;

RITENUTO inoltre opportuno stabilire che:

- gli enti di formazione attualmente autorizzati dalla regione allo svolgimento dei corsi per certificatore energetico, debbano garantire che il progetto formativo avrà completa rispondenza ai contenuti ed all'articolazione del corso stabiliti dalla Giunta Regionale nel documento allegato alla presente deliberazione ;
- in via transitoria, al fine di garantire la continuità delle attività formative, i corsi in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente atto, possano essere conclusi secondo le modalità previste nella D.G.R. 1254/09;
- le successive edizioni dei corsi debbano essere adeguate alle disposizioni del presente atto;
- vengano riconosciuti come soggetti certificatori, i professionisti che risultino già abilitati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente atto;

RITENUTO di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n.1601 del 02/12/2008, la deliberazione della Giunta Regionale n.1254 del 21/09/2009 e la deliberazione della Giunta Regionale n.709 del 15/06/2012;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia: Renzo Guccinelli

DELIBERA

Per quanto meglio esplicitato in premessa di:

1. approvare il documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i nuovi criteri e i requisiti per l'attività di certificatore energetico degli edifici, i requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi di formazione ed i requisiti dei corsi di formazione per certificatore energetico della regione liguria;
2. revocare la deliberazione della Giunta Regionale n.1601 del 02/12/2008, la deliberazione Giunta regionale n.1254 del 21/09/2009 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 709 del 15/06/2012;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cristina Battaglia)

Data - IL SEGRETARIO

18/04/2014 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

crireqfo

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



3. stabilire, in via transitoria, che i corsi in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria possano essere conclusi secondo le modalità di cui alla d.G.R. n. 1254/09, che continua ad avere effetti solo nei confronti di tali corsi;
4. stabilire che un tecnico, per essere riconosciuto quale soggetto certificatore ed abilitato all'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici nel territorio della Regione Liguria deve:
 - essere iscritto al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi ed in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) di cui al punto A) sub 1 del documento allegato alla presente deliberazione; l'abilitazione deve essere comprovata da espressa autocertificazione del soggetto interessato rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il modulo disponibile nell'apposita sezione del sito www.Regione.Liguria.it alla pagina diritti e doveri del cittadino/autocertificazione;

oppure:

 - essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) di cui al punto A) sub 2 del documento allegato alla presente deliberazione e di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per tecnici certificatori energetici degli edifici ai sensi del DPR 75/2013, autorizzati dalla Regione Liguria o dal Ministero dello Sviluppo Economico;
5. stabilire che continuino ad essere riconosciuti come soggetti certificatori, i professionisti che risultino già abilitati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente atto;
6. prendere atto di quanto previsto all'art 3 "Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici "del D.P.R: 75/2013 e ss.mm.ii;
7. stabilire che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami possano essere erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della d.G.R. 22 gennaio 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, ed autorizzati dalla Regione Liguria allo svolgimento di corsi di formazione per certificatore energetico;
8. stabilire che gli organismi formativi pubblici e privati accreditati ai sensi della d.G.R. 28/2010 che intendano presentare domanda per essere autorizzati allo svolgimento dei corsi di

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cristina Battaglia)

Data - IL SEGRETARIO

18/04/2014 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

crireqfo

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N..... NP/6170
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Sviluppo Economico
Ricerca, Innovazione ed Energia - Settore

formazione per certificatore energetico ai sensi del DPR 75/2013, debbano utilizzare il modulo disponibile nell'apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica;

9. stabilire che gli organismi formativi autorizzati allo svolgimento dei corsi, debbano effettuare i corsi stessi nel rispetto di quanto disposto dal punto C) del documento allegato alla presente deliberazione;

10. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cristina Battaglia)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Drago)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cristina Battaglia)

Data - IL SEGRETARIO

18/04/2014 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

crireqfo

PAGINA : 6

COD. ATTO : DELIBERAZIONE